



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DI STRUMENTI INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI COPYRIGHT GESTITI DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (WIPO)**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto quattro strumenti internazionali in materia di copyright gestiti dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).

La WIPO è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. La Repubblica di San Marino ha aderito a tale Organizzazione nel 1991.

Con l'espressione "**diritto d'autore**" - e quella analoga di **copyright** - si fa riferimento all'insieme degli strumenti giuridici preposti, in un dato ordinamento, alla tutela dei risultati delle attività dell'ingegno umano di carattere artistico in senso lato, quali quelle letterarie, musicali, figurative, teatrali, cinematografiche. Pertanto, il diritto in questione non disciplina altre espressioni della creatività, quali quelle riconducibili alle attività tecnico-industriali.

Gli strumenti internazionali a cui San Marino intende aderire sono i seguenti:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna nel 1896, nel testo rivisto a Parigi il 24 luglio 1971,
- Trattato WIPO sul diritto d'autore, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996,
- Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996,
- Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (MVT), fatto a Marrakech il 27 giugno 2013.

Tali trattati, seppur redatti in anni differenti, sono concepiti per integrarsi perfettamente fra loro, al fine di garantire che tutti i settori creativi pertinenti beneficino di un insieme appropriato di diritti.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

E' opportuno precisare che nessun onere amministrativo è previsto per gli Stati che diventano parte ai suddetti strumenti internazionali: l'adesione ai trattati amministrati dal WIPO nel campo del diritto d'autore e correlati non implica alcuna commissione aggiuntiva né obblighi di segnalazione relativi all'adesione ai trattati.

Passiamo ora in rassegna i quattro strumenti internazionali che si propongono oggi per la presa d'atto della Commissione.

LA CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE, CONCLUSA A BERNA NEL 1896, NEL TESTO RIVISTO A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971

La Convenzione di Berna, conclusa nel 1886, fu rivista a Parigi nel 1896 e a Berlino nel 1908, completata a Berna nel 1914, rivista a Roma nel 1928, a Bruxelles nel 1948, a Stoccolma nel 1967 e a Parigi nel 1971.

La Convenzione è aperta a tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il Direttore Generale del WIPO.

Gli Stati contraenti dell'Atto di Parigi del 1971 sono oggi n. 187.

I principi che stanno alla base della Convenzione di Berna, nel testo dell'ultima modifica del 1971 sono i seguenti:

- Principio di assimilazione;
- Mancanza di ogni formalità ai fini della tutela;
- Attribuzione all'autore del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera;
- Protezione minimale di alcune facoltà d'autore;
- Riconoscimento del diritto alla protezione dell'opera indipendentemente dalla sua protezione nel Paese di origine;
- Rispetto in ogni caso del diritto morale.

La Convenzione di Berna nel testo approvato nel 1971 comprende un Annesso, entrato in vigore il 10 ottobre 1974.

Nel 1971 fu introdotto il principio di nazionalità stabilendo che la Convenzione si applica sempre, senza nessuna condizione, agli autori che hanno pubblicato per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione di Berna.

L'Annesso, introdotto dall'atto di Parigi della Convenzione, consente inoltre ai paesi in via di sviluppo di applicare licenze non volontarie per la traduzione e la riproduzione di opere in determinati casi, in connessione con attività educative. In questi casi, l'uso descritto è



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

consentito senza l'autorizzazione del titolare del diritto, fatto salvo il pagamento del compenso che deve essere fissato dalla legge.

L'Unione di Berna ha un'Assemblea e un Comitato Esecutivo. Ogni paese che è membro dell'Unione e abbia aderito almeno alle disposizioni amministrative e finali dell'Atto di Stoccolma è un membro dell'Assemblea. Attualmente i paesi membri dell'Unione di Berna sono 175.

La Convenzione di Berna si occupa della protezione delle opere e dei diritti dei loro autori. Si basa su tre principi di base e contiene una serie di disposizioni che determinano la protezione minima da concedere, nonché disposizioni speciali a disposizione dei paesi in via di sviluppo che intendono avvalersene.

I tre principi di base sono i seguenti:

- alle opere originarie di uno degli Stati contraenti (le opere il cui autore è cittadino dello Stato o le opere che siano state pubblicate per la prima volta in tale Stato) in ciascuno degli altri Stati contraenti deve essere concessa la stessa protezione concessa alle opere dei propri cittadini (principio di "trattamento nazionale");
- la protezione non deve essere subordinata al rispetto di alcuna formalità (principio di protezione "automatica");
- la protezione è indipendente dall'esistenza di protezione nel paese di origine dell'opera (principio di "indipendenza" della protezione). Se, tuttavia, uno Stato Contraente prevede una protezione più lunga del minimo previsto dalla Convenzione e l'opera cessa di essere protetta nel paese di origine, la protezione può essere negata una volta cessata la protezione nel paese di origine.

Le condizioni minime di protezione si riferiscono alle opere e ai diritti da proteggere e alla durata della protezione:

Per quanto riguarda le opere, la protezione deve includere "ogni produzione nel campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal modo o dalla forma della sua espressione" (articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione).

Salvo alcune riserve, limitazioni o eccezioni consentite, i seguenti diritti devono essere riconosciuti come diritti esclusivi di autorizzazione:

- il diritto di tradurre,
- il diritto di apportare adattamenti e disposizioni dell'opera,
- il diritto di esibirsi in opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali pubbliche,
- il diritto di recitare in pubblico opere letterarie,
- il diritto di comunicare al pubblico l'esecuzione di tali opere,



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- il diritto di trasmettere (con la possibilità che uno Stato contraente possa prevedere un semplice diritto ad una remunerazione equa anziché un diritto di autorizzazione),
- il diritto di effettuare riproduzioni in qualsiasi modo o forma (con la possibilità che uno Stato contraente possa consentire, in alcuni casi speciali, la riproduzione senza autorizzazione, a condizione che la riproduzione non sia in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non pregiudichi in modo irragionevole gli interessi legittimi dell'autore e la possibilità che uno Stato contraente possa prevedere, nel caso di registrazioni sonore di opere musicali, un diritto ad un'equa remunerazione),
- il diritto di utilizzare l'opera come base per un'opera audiovisiva e il diritto di riprodurre, distribuire, esibire in pubblico o comunicare al pubblico l'opera audiovisiva.

La Convenzione prevede anche "diritti morali", vale a dire il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi a qualsiasi mutilazione, deformazione o altra modifica che sarebbe pregiudizievole per l'onore o la reputazione dell'autore.

Per quanto riguarda la durata della protezione, la regola generale è che la protezione deve essere concessa fino alla scadenza del cinquantesimo anno dopo la morte dell'autore. Vi sono, tuttavia, eccezioni a questa regola generale. Nel caso di opere anonime o pseudonime, il termine di protezione scade 50 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico, tranne se lo pseudonimo non lascia dubbi sull'identità dell'autore o se l'autore rivela la sua identità durante quel periodo; in quest'ultimo caso, si applica la regola generale. Nel caso di opere audiovisive (cinematografiche), la durata minima della protezione è di 50 anni dopo la messa a disposizione del pubblico ("rilascio") o, in mancanza di tale evento, dalla creazione dell'opera. Nel caso di opere d'arte applicata e lavori fotografici, il termine minimo è di 25 anni dalla creazione dell'opera.

La Convenzione di Berna consente alcune limitazioni ed eccezioni sui diritti economici, vale a dire i casi in cui le opere protette possono essere utilizzate senza l'autorizzazione del proprietario del diritto d'autore e senza il pagamento di un risarcimento. Queste limitazioni sono comunemente definite "usi liberi" delle opere protette e sono esposte nell'articolo 9, paragrafo 2 (riproduzione in alcuni casi speciali), 10 (citazioni e uso di opere a scopo illustrativo a fini didattici), 10bis (riproduzione di giornali o articoli simili e uso di opere con lo scopo di segnalare eventi correnti) e 11bis (3) (registrazioni effimere a scopo di trasmissione).

**TRATTATO WIPO SUL DIRITTO D'AUTORE, FATTO A GINEVRA IL 20
DICEMBRE 1996**

Il WIPO Copyright Treaty (WCT) è un accordo speciale ai sensi della Convenzione di Berna che si occupa della protezione delle opere e dei diritti dei loro autori nell'ambiente digitale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Qualsiasi parte contraente (anche se non è vincolata dalla Convenzione di Berna) deve rispettare le disposizioni sostanziali dell'Atto di Parigi del 1971 della Convenzione di Berna.

Inoltre, il WCT menziona due argomenti che devono essere protetti dal diritto d'autore: (i) programmi per computer, indipendentemente dalla modalità o dalla forma della loro espressione; e (ii) compilazioni di dati o altro materiale ("database"), in qualsiasi forma, che, in ragione della selezione o della disposizione dei loro contenuti, costituiscono creazioni intellettuali. (Nel caso in cui una banca dati non costituisca una tale creazione, non rientra nell'ambito di applicazione del presente trattato).

Per quanto riguarda i diritti riconosciuti agli autori, oltre ai diritti riconosciuti dalla Convenzione di Berna, il trattato concede anche:

- il diritto di distribuzione: ovvero il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e copie di un'opera attraverso la vendita o altro trasferimento di proprietà;
- il diritto di noleggio, ovvero il diritto di autorizzare il noleggio commerciale al pubblico dell'originale e copie di programmi per computer (tranne nei casi in cui il programma informatico stesso non sia l'oggetto essenziale del noleggio), opere cinematografiche (ma solo nei casi in cui il noleggio commerciale ha portato a una copia estesa di tali opere, compromettendo materialmente il diritto esclusivo di riproduzione), opere incorporate in fonogrammi secondo quanto stabilito nel diritto nazionale delle Parti contraenti (ad eccezione dei paesi che, dal 15 aprile 1994, hanno avuto un sistema in vigore per un'equa remunerazione di tale noleggio).
- un più ampio diritto di comunicazione al pubblico: ovvero il diritto di autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico, via cavo o wireless, tra cui "la messa a disposizione del pubblico di opere in modo che i membri del pubblico possano accedere all'opera da un luogo e in un momento scelto individualmente da loro". L'espressione citata copre, in particolare, la comunicazione interattiva on-demand attraverso Internet.

Per quanto riguarda le limitazioni e le eccezioni, l'articolo 10 del WCT incorpora il cosiddetto test "threestep" per determinare i limiti e le eccezioni, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di Berna, estendendo la sua applicazione a tutti i diritti. La dichiarazione concordata che accompagna il WCT prevede che tali limitazioni ed eccezioni, come stabilito nella legislazione nazionale in conformità con la Convenzione di Berna, possano essere estese all'ambiente digitale. Gli Stati contraenti possono escogitare nuove eccezioni e limitazioni appropriate per l'ambiente digitale. L'estensione di limitazioni e eccezioni esistenti o la creazione di nuove limitazioni ed eccezioni è consentita se vengono soddisfatte le condizioni del test "in tre fasi".



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Per quanto riguarda la durata, il termine di protezione deve essere di almeno 50 anni per qualsiasi tipo di opera.

Il godimento e l'esercizio dei diritti previsti dal Trattato non possono essere soggetti ad alcuna formalità.

Il trattato obbliga le parti contraenti a fornire rimedi legali contro l'elusione di misure tecnologiche (ad esempio la crittografia) utilizzate dagli autori in relazione all'esercizio dei loro diritti e contro la rimozione o la modifica di informazioni, quali determinati dati che identificano le opere o le loro autori, necessari per la gestione (ad es., concessione di licenze, riscossione e distribuzione di royalties) dei loro diritti ("informazioni sulla gestione dei diritti").

Il trattato obbliga ciascuna parte contraente ad adottare, conformemente al suo ordinamento giuridico, le misure necessarie per garantire l'applicazione del trattato. In particolare, ciascuna parte contraente deve garantire che le procedure di esecuzione siano disponibili in base alla propria legislazione, in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi atto di violazione dei diritti contemplati dal trattato. Tale azione deve includere rimedi rapidi per prevenire le violazioni nonché rimedi che costituiscano un deterrente per ulteriori violazioni.

Il trattato istituisce un'assemblea delle parti contraenti il cui compito principale è quello di affrontare le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo del trattato e affida al segretariato del WIPO i compiti amministrativi relativi al trattato.

Il trattato è stato concluso nel 1996 ed è entrato in vigore nel 2002. E' aperto agli Stati membri del WIPO e alla Comunità europea. L'assemblea costituita dal trattato può decidere di ammettere altre organizzazioni intergovernative a far parte del trattato. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il direttore generale del WIPO.

IL TRATTATO WIPO SULLE INTERPRETAZIONI ED ESECUZIONI E SUI FONOGRAMMI (WPPT), FATTO A GINEVRA IL 20 DICEMBRE 1996

Il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) tratta dei diritti di due tipi di beneficiari, in particolare nell'ambiente digitale: (i) attori (attori, cantanti, musicisti, ecc.); e (ii) produttori di fonogrammi (persone o entità legali che prendono l'iniziativa e hanno la responsabilità della fissazione dei suoni).

Questi diritti sono trattati nello stesso strumento, poiché la maggior parte dei diritti concessi dal trattato agli artisti interpreti sono diritti connessi alle loro prestazioni fisse, puramente auditive (che sono oggetto di fonogrammi).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Per quanto riguarda gli artisti interpreti, il trattato conferisce agli esecutori diritti economici nelle loro prestazioni fissati in fonogrammi (non in fissazioni audiovisive, come i film):

- il diritto di riproduzione: diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta del fonogramma in qualsiasi modo o forma;
- il diritto di distribuzione: diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e le copie del fonogramma attraverso la vendita o altro trasferimento di proprietà;
- il diritto di noleggio: diritto di autorizzare il noleggio commerciale al pubblico dell'originale e delle copie del fonogramma, come stabilito dalla legge nazionale delle parti contraenti (ad eccezione dei paesi che, dal 15 aprile 1994, hanno avuto un sistema in vigore per un'equa remunerazione di tale noleggio);
- il diritto di rendere disponibile: diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, tramite filo o wireless, di qualsiasi prestazione fissata su un fonogramma, in modo tale che i membri del pubblico possano accedere alle prestazioni fisse da un luogo e un tempo scelto individualmente da loro. Questo diritto copre, in particolare, la messa a disposizione interattiva e su richiesta attraverso Internet.

Per quanto riguarda le esibizioni (live) non fissate, il trattato conferisce agli artisti interpreti:

- il diritto di trasmettere (tranne nel caso di ritrasmissione);
- il diritto di comunicazione al pubblico (tranne quando la prestazione è una prestazione trasmessa);
- il diritto di fissazione.

Il trattato conferisce inoltre agli artisti diritti morali, vale a dire il diritto di rivendicare di essere identificati come esecutori e il diritto di opporsi a qualsiasi distorsione, mutilazione o altra modifica che possa pregiudicare la reputazione del performer.

Per quanto riguarda i produttori di fonogrammi, il trattato conferisce loro diritti economici nei loro fonogrammi:

- il diritto di riproduzione: diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta del fonogramma in qualsiasi modo o forma;
- il diritto di distribuzione: diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e le copie del fonogramma attraverso la vendita o altro trasferimento di proprietà;
- il diritto di noleggio: diritto di autorizzare il noleggio commerciale al pubblico dell'originale e le copie del fonogramma, come stabilito dalla legge nazionale delle



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

parti contraenti (ad eccezione dei paesi che, dal 15 aprile 1994, hanno un sistema in forza per un'equa remunerazione di tale noleggio);

- il diritto di rendere disponibile: diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, tramite filo o wireless, di un fonogramma in modo tale che i membri del pubblico possano accedere al fonogramma da un luogo e in un momento scelti individualmente da loro. Questo diritto copre, in particolare, la messa a disposizione interattiva e su richiesta attraverso Internet.

Il trattato prevede che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi abbiano il diritto a un'unica remunerazione equa per l'uso diretto o indiretto di fonogrammi, pubblicati a fini commerciali, di radiodiffusione o di comunicazione al pubblico. Tuttavia, ogni parte contraente può limitare o, a condizione che abbia formulato una riserva sul trattato, negare tale diritto. Nel caso e nella misura di una riserva da parte di una parte contraente, le altre parti contraenti possono negare, nei confronti della parte contraente che ha fatto la riserva, il trattamento nazionale ("reciprocità").

Per quanto riguarda le limitazioni e le eccezioni, l'articolo 16 del WPPT incorpora il cosiddetto test "threestep" per determinare i limiti e le eccezioni, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di Berna, estendendo la sua applicazione a tutti i diritti. La dichiarazione concordata di accompagnamento prevede che tali limitazioni ed eccezioni, come stabilito dalla legislazione nazionale in conformità con la Convenzione di Berna, possano essere estese all'ambiente digitale. Gli Stati contraenti possono escogitare nuove eccezioni e limitazioni appropriate per l'ambiente digitale. L'estensione di esistenti o la creazione di nuove limitazioni ed eccezioni è consentita se vengono soddisfatte le condizioni del test "in tre fasi".

Il termine di protezione deve essere di almeno 50 anni.

Il godimento e l'esercizio dei diritti previsti dal Trattato non possono essere soggetti ad alcuna formalità.

Il trattato obbliga le parti contraenti a prevedere rimedi giuridici contro l'elusione di misure tecnologiche (ad esempio la crittografia) utilizzate dagli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi in relazione all'esercizio dei loro diritti e contro la rimozione o la modifica di informazioni - come l'indicazione di alcuni dati che identificano l'esecutore, la prestazione, il produttore del fonogramma e il fonogramma stesso - necessari per la gestione (ad es., concessione di licenze, riscossione e distribuzione di royalties) dei suddetti diritti ("informazioni sulla gestione dei diritti").

Il trattato obbliga ciascuna parte contraente ad adottare, conformemente al suo ordinamento giuridico, le misure necessarie per garantire l'applicazione del trattato. In particolare, ciascuna parte contraente deve garantire che le procedure di esecuzione siano disponibili in base alla propria legislazione, in modo da consentire un'azione efficace



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

contro qualsiasi atto di violazione dei diritti contemplati dal trattato. Tale azione deve includere rimedi rapidi per prevenire le violazioni nonché rimedi che costituiscano un deterrente per ulteriori violazioni.

Il trattato istituisce un'assemblea delle parti contraenti il cui compito principale è quello di affrontare le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo del trattato. Affida al segretariato dell'OMPI i compiti amministrativi relativi al trattato.

Il trattato è stato concluso nel 1996 ed è entrato in vigore nel 2002. E' aperto agli Stati membri del WIPO e alla Comunità europea. L'assemblea costituita dal trattato può decidere di ammettere altre organizzazioni intergovernative a far parte del trattato. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il direttore generale del WIPO.

**TRATTATO DI MARRAKECH VOLTO A FACILITARE L'ACCESSO ALLE
OPERE PUBBLICATE PER LE PERSONE NON VEDENTI, CON DISABILITÀ
VISIVE O CON ALTRE DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA DI TESTI A STAMPA
(MVT), FATTO A MARRAKECH IL 27 GIUGNO 2013**

Il Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o per le persone affette da altre disabilità di lettura (MVT) è l'ultimo accordo internazionale aggiunto al corpus dei trattati internazionali sul copyright amministrati dal WIPO.

Il Trattato ha una chiara dimensione di sviluppo umanitario e sociale e il suo obiettivo principale è creare una serie di limitazioni ed eccezioni obbligatorie a beneficio dei non vedenti, ipovedenti e diversamente abili (VIPs = Visual Impaired Persons).

Il Trattato richiede alle parti contraenti di introdurre una serie standard di limitazioni ed eccezioni alle norme sul diritto d'autore al fine di consentire la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di opere pubblicate in formati progettati per essere accessibili ai VIP (Visual Impaired Persons) e per consentire lo scambio di tali opere a livello transfrontaliero fra organizzazioni al servizio di questi beneficiari.

Il trattato chiarisce che le persone beneficiarie sono quelle affette da una serie di disabilità che interferiscono con l'effettiva lettura del materiale stampato. L'ampia definizione include persone che sono cieche, ipovedenti o che hanno disabilità di lettura (ad esempio dislessia) o persone con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere e manipolare un libro.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Le opere "sotto forma di testo, notazione e/o illustrazioni correlate, pubblicate o altrimenti rese pubblicamente disponibili su qualsiasi supporto", inclusi i libri audio, rientrano nell'ambito del regime del Trattato di Marrakech.

Un altro elemento importante è il ruolo svolto dagli enti autorizzati, che sono le organizzazioni incaricate di eseguire lo scambio transfrontaliero. La definizione piuttosto ampia del termine comprende molte enti non profit e governativi. Sono specificamente autorizzati o "riconosciuti" dal governo come enti che forniscono molte funzioni, tra cui l'istruzione e l'accesso alle informazioni ai beneficiari. Gli enti autorizzati hanno il dovere di stabilire e seguire le proprie pratiche in diversi settori, stabilendo che le persone che servono sono persone beneficiarie, fornendo servizi solo a tali persone, scoraggiando usi non autorizzati di copie e mantenendo "la dovuta attenzione" nella gestione di copie di opere.

Il Trattato di Marrakech ha una struttura chiara e prevede regole specifiche per quanto riguarda le limitazioni e le eccezioni sia nazionali che transfrontaliere.

In primo luogo, impone alle Parti contraenti di avere una limitazione o un'eccezione alla legge sul copyright nazionale per i VIPs. I diritti soggetti a tale limitazione o eccezione sono il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione e il diritto di mettere a disposizione del pubblico. Gli enti autorizzati possono, su base non lucrativa, fare copie in formato accessibile, che possono essere distribuite mediante prestiti non commerciali o comunicazioni elettroniche; le condizioni per questa attività includono l'accesso legale all'opera, l'introduzione solo delle modifiche necessarie per rendere accessibile l'opera e la fornitura delle copie solo per l'uso da parte dei beneficiari. I VIPs possono anche fare una copia per uso personale dove hanno accesso legale a una copia in formato accessibile di un'opera. A livello nazionale i paesi possono introdurre limitazioni o eccezioni a quelle opere che non possono essere "ottenute commercialmente in termini ragionevoli per i beneficiari in quel mercato". L'utilizzo di questa possibilità richiede la notifica al Direttore generale dell'OMPI.

In secondo luogo, il Trattato di Marrakech richiede alle parti contraenti di consentire l'importazione e l'esportazione di copie in formato accessibile a determinate condizioni. Per quanto riguarda l'importazione, quando una copia in formato accessibile può essere fatta in base alla legislazione nazionale, una copia può anche essere importata senza l'autorizzazione del titolare. Con riferimento all'esportazione, le copie in formato accessibile rese sotto una limitazione o eccezione o altra legge possono essere distribuite o rese disponibili da un ente autorizzato a una persona beneficiaria o ente autorizzato in un'altra Parte Contraente. Questa specifica limitazione o eccezione richiede l'uso esclusivo delle opere da parte dei beneficiari e il trattato di Marrakech chiarisce anche che, prima di tale distribuzione o messa a disposizione, l'ente autorizzato non deve conoscere o avere



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

motivi ragionevoli per sapere che la copia in formato accessibile sarebbe stata usata da altri.

Il Trattato di Marrakech lascia alle parti contraenti la libertà di attuare le sue disposizioni tenendo conto dei propri sistemi giuridici e pratiche, comprese le decisioni su "pratiche leali, accordi o usi", a condizione che rispettino i loro obblighi in tre fasi di prova previsti da altri trattati. Il test in tre fasi è un principio di base utilizzato per determinare se sia ammessa o meno un'eccezione o una limitazione ai sensi delle norme internazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Comprende tre elementi; qualsiasi eccezione o limitazione: (1) riguarderà solo alcuni casi speciali; (2) non devono entrare in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera; e (3) non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi del titolare del diritto.

Non è necessario essere membri di nessun altro trattato internazionale sul copyright per aderire al Trattato di Marrakech; l'adesione è aperta agli Stati membri del WIPO e all'Unione europea. Tuttavia, le Parti contraenti che ricevono copie in formato accessibile e non hanno l'obbligo di rispettare il test in tre fasi ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna devono garantire che le copie in formato accessibile non siano ridistribuite al di fuori delle loro giurisdizioni. Inoltre, il trasferimento transfrontaliero da parte di enti autorizzati non è consentito a meno che la Parte contraente in cui è effettuata la copia sia parte del trattato sul diritto d'autore del WIPO o altrimenti applichi il test in tre fasi alle limitazioni e alle eccezioni in attuazione del Trattato di Marrakech.

Il Trattato di Marrakech richiede al WIPO di stabilire un "punto di accesso alle informazioni" per consentire la condivisione volontaria di informazioni che facilitano l'identificazione degli enti autorizzati. Il WIPO è inoltre invitata a condividere informazioni sul funzionamento del trattato. Inoltre, le parti contraenti si impegnano ad assistere i loro enti autorizzati impegnati in accordi di trasferimento transfrontaliero.

Il trattato istituisce un'assemblea delle parti contraenti il cui compito principale è quello di affrontare le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo del trattato. Affida inoltre al segretariato del WIPO i compiti amministrativi relativi al trattato.

Il testo del trattato è stato adottato il 27 giugno 2013 a Marrakech. Ha raggiunto il deposito di 20 strumenti di ratifica o adesione da parte delle parti idonee necessarie per l'entrata in vigore il 30 giugno 2016. La data di entrata in vigore del trattato è di tre mesi successiva, il 30 settembre 2016.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto dei seguenti strumenti internazionali in materia di copyright gestiti dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO):

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna nel 1896, nel testo rivisto a Parigi il 24 luglio 1971,
- Trattato WIPO sul diritto d'autore, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996,
- Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996,
- Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (MVT), fatto a Marrakech il 27 giugno 2013.

L'avvio dell'iter di adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, ai summenzionati strumenti internazionali è stato autorizzato dal Congresso di Stato con Delibera n. 1 del 10 luglio 2019.